

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4457

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CÈ, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON

Indizione di un *referendum* per la ratifica del Trattato
che istituisce una Costituzione per l'Europa

Presentata il 4 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cammino verso la Costituzione per l'Europa si è avviato verso la sua conclusione con l'apertura a Roma, il 4 ottobre 2003, della Conferenza intergovernativa chiamata ad approvare il progetto di Trattato costituzionale messo a punto dalla Convenzione.

In questo quadro si impone una riflessione sulle modalità più opportune per giungere da parte dell'Italia alla ratifica del Trattato costituzionale.

Il dibattito su tale questione non è nuovo e si è in particolare concentrato sulla partecipazione popolare mediante *referendum* al procedimento di ratifica. Il Presidente della Convenzione Valéry Giscard d'Estaing e lo stesso Presidente di turno dell'Unione europea Silvio Berlu-

sconi, in occasione dell'avvio della Conferenza intergovernativa, si sono espressi favorevolmente ad un diretto coinvolgimento popolare dei cittadini dei singoli Stati membri nel processo di ratifica mediante una consultazione popolare.

L'Olanda, il Lussemburgo, la Repubblica Ceca, il Portogallo e la Spagna hanno già deciso di indire un *referendum* per la ratifica, mentre in Irlanda e in Danimarca tale consultazione popolare è necessaria in forza di disposizioni costituzionali.

L'importanza del Trattato costituzionale, che investe tutti i principali istituti dell'architettura ordinamentale dell'Unione europea ed incorpora la Carta dei diritti fondamentali, richiede un diretto coinvolgimento popolare che fornisca una forte le-

gittimazione al processo di integrazione in atto.

Una conseguenza non secondaria di questo *referendum* sarebbe anche quella di promuovere la conoscenza e il dibattito sui contenuti del Trattato presso un'opinione pubblica che ne è rimasta finora largamente estranea.

Si propone quindi un procedimento di ratifica del Trattato costituzionale parzialmente derogatorio rispetto alle previsioni dell'articolo 80 della Costituzione: la legge di ratifica, dopo la sua approvazione parlamentare, dovrebbe essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* a meri fini notiziali, cioè prima della sua promulgazione, al fine di renderne conoscibili i contenuti per il successivo passaggio referendario, normalmente non previsto per la ratifica dei trattati internazionali.

La natura di questo *referendum* è evidentemente di tipo confermativo, assumendo perciò l'assenso popolare il valore di elemento costitutivo del procedimento di approvazione della legge di ratifica. In tale senso si prevede che la legge di autorizzazione alla ratifica non sia promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Inoltre la portata di questo *referendum* ha suggerito di prevedere per la sua validità un *quorum* di partecipazione pari alla maggioranza degli aventi diritto.

L'approvazione della presente proposta di legge costituzionale realizzerebbe in termini tecnico-giuridici una « rottura della Costituzione », cioè una deroga *una tantum* ad una disposizione costituzionale. L'articolo 80 continuerebbe perciò a regolare l'autorizzazione parlamentare alla ratifica per qualunque altro trattato internazionale. Né può dirsi derogato l'articolo 75, poiché il *referendum* di tipo abrogativo, ben diverso da quello che qui si propone, continuerebbe ad essere vietato sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati e sullo stesso Trattato costituzionale.

Non sembrano perciò esservi ostacoli di ordine costituzionale alla presente proposta di legge costituzionale, a sostegno della quale può invocarsi anche il precedente costituito dalla legge costituzionale 3 aprile 1989 n. 2, con la quale fu indetto un *referendum* di indirizzo, non previsto dalla Costituzione, sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo eletto nel 1989.

L'approvazione popolare del Trattato costituzionale renderà effettiva e non meramente rituale l'espressione della volontà dei cittadini che costituiscono i popoli dell'Europa, così frequentemente richiamati dal Preambolo e dagli articoli programmatici del Trattato stesso.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. In deroga all'articolo 80 della Costituzione la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa è sottoposta, prima della sua promulgazione, a *referendum* popolare. A tale fine la legge di autorizzazione alla ratifica è pubblicata, entro dieci giorni dalla sua approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice il *referendum* avente per oggetto il quesito indicato all'articolo 2, fissando la data di convocazione degli elettori nei sessanta giorni successivi.

2. La legge di autorizzazione alla ratifica è promulgata se al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi del testo unico dalle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* di cui all'articolo 1 è il seguente: « Approvate il testo della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa ap-

provato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. ... del ... ? ».

ART. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni, nonché all'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o ai gruppi politici la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

ART. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

